

LINEE GUIDA IGIENICO SANITARIE

Normativa di riferimento:

- Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*);
- Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione*);
- Legge 27 maggio 1975, n. 166 (*Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia*);
- Decreto Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986 (*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*);
- "Requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006CE" di cui all'allegato alla delibera regionale n. 2117 del 16 novembre 2013

Le norme igienico sanitarie per la realizzazione, ristrutturazione ed ampliamento di edifici che devono essere rispettate nella progettazione sono diverse e si riferiscono a:

- Edifici ad uso residenziale;
- Luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi.

Edifici ad uso residenziale

Il parere ex articolo 220 del T.U.LL.SS. riguarda la valutazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali ad uso residenziale al fine di garantirne la salubrità e tutelare la salute di chi vi abita.

Sono oggetto di parere, pertanto, solo i locali ove sia prevista la permanenza prolungata di persone e i locali accessori a loro annessi o con loro comunicanti.

Il parere sanitario per tali opere non è più richiesto alle Aziende per i Servizi Sanitari ma viene asseverato dal tecnico che nella progettazione deve tener conto e rispettare le norme dettate dalle seguenti norme relative a:

- **Altezza dei locali:** Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*) ed in particolare gli articoli 2 (*Altezza minima dei vani*), 3 (*Compensazione delle altezze*), 3 bis (*Compensazione delle altezze in zone montane*) e 5 (*Altezze minime dei vani nei centri storici*);
- **Superfici dei locali:** Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*) ed in particolare l'articolo 6 (*Superfici minime abitabili per alloggi in zone e casi particolari*);
- **Isolamento dei vani:** Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*) ed in particolare l'articolo 4 (*Isolamento dei vani*);
- **Illuminazione dei locali principali:** Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*) ed in particolare l'articolo 7 (*Superfici finestrate*) e Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione*) ed in particolare l'articolo 5;
- **Aerazione dei locali principali e accessori:** Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (*Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*) ed in particolare l'articolo 7 (*Superfici finestrate*);
- **Servizi igienici:** Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione*) ed in particolare l'articolo 7;
- **Vani scala:** Legge 27 maggio 1975, n. 166 (*Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia*) ed in particolare l'articolo 19;
- **Autorimesse:** Decreto Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986 (*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*);
- **Riscaldamento dei locali:** Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione*) ed in particolare l'articolo 7;

Una abitazione può essere dichiarata inabitabile dal Sindaco sotto il profilo igienico sanitario, previo accertamento tecnico, quando ricorrano una o più delle condizioni prescritte dalle norme sopracitate.

Edifici destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi

Il parere ex articolo 220 del T.U.LL.SS. riguarda la valutazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali ad uso residenziale al fine di garantirne la salubrità e tutelare la salute di chi vi sosta per lavoro deve rispettare i "*Requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006CE*" di cui all'allegato alla delibera regionale n. 2117 del 16 novembre 2013.



Requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006CE di cui all'allegato alla delibera regionale n. 2117 del 16 novembre 2013